

## Regione Liguria - Giunta Regionale

Atto N° 580-2021 - Seduta N° 3679 - del 01/07/2021 - Numero d'Ordine 9

NP/2021/207939

Oggetto MISURE DI LEGALITA' E TRASPARENZA ANTICRIMINE NELLE

PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA SUAR

Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale

Tipo Atto Deliberazione

#### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	Х	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	Х	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		Х
Giovanni BERRINO	Assessore	Х	
Ilaria CAVO	Assessore	Х	
Simona FERRO	Assessore	Х	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	Х	
Marco SCAJOLA	Assessore	Х	
		7	1

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi				
La Giunta Regionale				
All'unanimità ha approvato il provvedimento				
Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub -				

#### Elementi di corredo all'Atto:

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

#### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- la legge regionale 11.03.2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione e ss.mm.ii.:
- la legge regionale 25 novembre 2009 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- 1'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante);
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante il "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione";
- l'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della l.r. n. 5/2008";
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed il decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'1 giugno 2018, n. 385 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la Stazione Unica Appaltante tra le Prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2020, n. 1110 recante provvedimenti in ordine all'approvazione di patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 12 marzo 2021 recante il nuovo Codice di comportamento del personale di Regione Liguria;
- il Piano di prevenzione e della corruzione e trasparenza 2021 2023 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2021, n. 140;
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante: "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 aprile 2021, n. 354 ad oggetto "Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R., ai sensi dell'articolo, comma 11 della legge regionale n. 2/2021";

#### PREMESSO CHE:

- con la legge 5 marzo 2021, n. 2 ad oggetto "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione" Regione Liguria ha disciplinato le funzioni dell'Ente quale Centrale di committenza e soggetto aggregatore con lo scopo di riorganizzare ed incrementare il sistema di centralizzazione degli acquisti tramite la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) e le sue articolazioni funzionali;
- l'articolo 3, comma 3, della predetta legge prevede l'adozione di misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà

della nomina delle commissioni giudicatrici contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici;

**ATTESO CHE** il Settore Stazione Unica Appaltante Regionale ha predisposto le predette misure, allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 2/2021, di approvare le "Misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della S.U.A.R." allegate alla presente deliberazione;

**FATTA RISERVA** di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al testo di cui sopra, qualora si rendessero necessari a seguito di interventi nella materia di che trattasi;

**RITENUTO**, infine, di dare mandato al Dirigente della struttura regionale alla quale fa capo la Stazione Unica Appaltante Regionale di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

#### **DELIBERA**

- 1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato, giusto quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, le misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), di cui all'allegato parte integrante e sostanziale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà della nomina delle commissioni giudicatrici contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici;
- 2. **DI RISERVARSI**, con successivo e separato atto, di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni al testo che trattasi;
- 3. **DI DARE MANDATO** al dirigente della struttura regionale competente alla quale fa capo la Stazione Unica Appaltante Regionale di provvedere agli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari;
- 4. **DI DARE APPLICAZIONE** alle Misure *de quibus* dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Liguria;
- 5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

# Misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della S.U.A.R.

## Sommario

Introduzione	2
Art. 1	2
Quadro normativo di riferimento	2
Art. 2	2
La lotta alla corruzione negli appalti pubblici e le principali cause di diffusione	2
Art. 3	3
Gli interventi legislativi contro la corruzione	3
Art. 4	3
Le pratiche corruttive e le principali cause di diffusione	3
Art. 5	4
Strumenti contro la corruzione	4
Art. 6	5
Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ed il Codice di comportamento del persor Giunta regionale	
Art. 7	
Obblighi pubblicazione	
Art. 8	7
Conflitto di interessi	7
Art. 9.	7
Rotazione ordinaria del personale nelle attività di "alto" rischio	7
Art. 10	8
Rating di impresa e rating di legalità	8
Art.11	8
Terzietà nella nomina delle Commissione giudicatrici e tecniche	8

#### Introduzione

A seguito dell'emanazione della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisiti, di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione" nonché dell'adozione della DGR 354 del 23 aprile 2021 recante le "Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R." si rende opportuno adottare le seguenti misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della S.U.A.R.

## Art. 1 Quadro normativo di riferimento

Per quanto attiene la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si segnalano le seguenti fonti normative nazionali e regionali:

- L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 140 del 25/02/2021;
- L'art. 42, comma II, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che determina quali situazioni costituiscono conflitto di interesse;
- Il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale approvato con DGR n. 187 del 12 marzo 2021;
- Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici approvato con DGR n. 1110 del 23 dicembre 2020;
- legge regionale 5 marzo 2021, n. 2, recante "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisiti, di forniture e servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione
- La DGR n. 187 del 12 marzo 2021 recante il Nuovo Codice di comportamento del personale di Regione Liguria Giunta regionale.
- La DGR 354 del 23 aprile 2021 recante le "Modalità organizzative e di funzionamento d3ella S.U.A.R., ai sensi dell'art. 4 comma 11 della legge regionale n. 2/2021"

#### Art. 2

#### La lotta alla corruzione negli appalti pubblici e le principali cause di diffusione

La lotta al fenomeno della corruzione e delle infiltrazioni malavitose è disciplinata principalmente dal legislatore nazionale con legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) che all'articolo 1, comma 16, include espressamente i procedimenti di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del Codice dei contrati pubblici fra i fattori di rischio" per i quali deve essere assicurata la trasparenza dell'attività amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Altresì la comunità internazionale è scesa in campo nella lotta della corruzione, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), la quale, in materia di appalti

pubblici, chiaramente dispone all'articolo 9 che: "Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione di contratti pubblici che siano basati sulla trasparenza, concorrenza e su criteri obiettivi per l'assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione".

Autorevoli studi, tra cui la guida pratica "Curbing corruption in public procurement" (2014), hanno elencato quali principi fondamentali della lotta al fenomeno della corruzione, i principi di integrità, trasparenza, responsabilità, correttezza, efficienza e professionalità.

In sintesi, i principali strumenti utilizzati nella lotta alla corruzione in materia di contratti pubblici sono:

- l'adozione di misure di prevenzione;
- un elevato grado di responsabilità nella gestione degli appalti;
- il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e legalità.

#### Art. 3

### Gli interventi legislativi contro la corruzione

La principale normativa in materia di anticorruzione è contenuta nella citata legge n. 190/2012, la quale detta una radicale riforma della disciplina, sia sul versante penalistico (riforma del Codice Penale nella parte di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), sia sul versante dell'azione, dell'organizzazione del lavoro pubblico nonché della contrattualistica pubblica.

Tra i principali interventi contro il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici, a titolo esemplificativo, si possono indicare:

- l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la predisposizione del Nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- il Testo Unico sulla Trasparenza amministrativa e la previsione dell'accesso civico semplice e generalizzato (FOIA);
- le nuove regole sull'affidamento degli incarichi professionali e di consulenza di cui all'art. 7, comma, 6 del D.lgs 165/20021 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Successivamente, sono state emanate le leggi n. 69/2015 e n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti), la quale, in particolare, reca misure specifiche per il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione nonché norme sulla prescrizione e sulla trasparenza dei partiti politici.

#### Art. 4

#### Le pratiche corruttive e le principali cause di diffusione

Partendo dalla definizione della *Transparency International*, la quale definisce la corruzione quale "abuso del potere affidato per un guadagno privato", si può sostenere che ogni fase del processo di selezione del contraente, nonché la stessa fase di esecuzione del contratto, possano essere viziate da eventuali condotte corruttive.

In particolare, rappresentano delle prassi irregolari:

- 1. il conflitto di interessi, il quale sarà approfondito nel susseguente art. 8;
- 2. la turbativa d'asta, che può sostanziarsi, ad esempio, nel ritiro dell'offerta, nelle offerte complementari, nella rotazione delle offerte e del subappalto ed in tutti in casi in cui l'appalto sia promesso a un determinato offerente, con o senza il consenso dei funzionari pubblici;
- 3. nei compensi sottobanco, consistenti nella richiesta o nell'accettazione da parte di un funzionario pubblico di una tangente che andrà ad incidere nella procedura di appalto, ivi compresa la fase amministrativa;

4. in altre irregolarità, quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cattiva amministrazione dei funzionari pubblici non effettuanti controlli adeguati ed inottemperanti delle procedure richieste.

Tra le principali cause di corruzione, quindi, si possono individuare:

- l'elevato numero di stazioni appaltanti;
- l'ampia discrezionalità amministrativa;
- la redazione di bandi c.d. "fotocopia" ovvero la documentazione di gara predisposta in base alle caratteristiche specifiche di un operatore economico per far sì che l'appalto sia aggiudicato ad un determinato contraente;
- il ricorso a procedure di scelta del contraente non garanti del rispetto del principio di concorrenza;
- il ricorso ad ipotesi contrattuali in cui vi sia una intermediazione di altri soggetti nel rapporto tra il pubblico amministratore e l'operatore economico.
- l'inerzia prolungata nel bandire le gare, al fine di consentire ripetute illegittime proroghe di contratti scaduti nonché l'assenza di controlli.

La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, sin dal 2014, ha individuato quali illegittimità gravi e ripetute: "Gli affidamenti diretti ove non consentito, l'abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata e presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse".

## Art. 5 Strumenti contro la corruzione

I principali strumenti per la prevenzione del fenomeno corruttivo sono sussumibili nei seguenti principi:

- 1. Il principio di trasparenza, il quale rappresenta un principio cardine della disciplina assumendo la doppia valenza di soddisfare sia le esigenze conoscitive dei partecipanti a una gara, permettendogli così di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi, sia di prevenire fenomeni corruttivi, eliminando possibili favoritismi ed arginando possibilità di scelte arbitrarie, a garanzia del principio di concorrenza.
- **2. Il principio di pubblicità** che pur considerato quale canone della trasparenza, tuttavia conserva una propria autonomia e specifica finalità.

Tale principio è contenuto nell'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici, da applicarsi in parallelo con l'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (accesso civico documentale).

Si rammenta, altresì, la disciplina di cui al d.lgs. n. 33/2013 l'applicabilità dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti ed i differimenti di legge, agli atti delle procedure di gara ed all'esecuzione dei contratti pubblici, come da recente giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 2 aprile 2020).

Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento, si rinvia alle *Linee guida in materia di accesso agli atti – procedure di gara d'appalto* di cui alla nota della Direzione Centrale Organizzazione – Stazione Unica Appaltante Regionale, NP/2020/1537835 del 18 dicembre 2020, trasmesse alle strutture della Giunta regionale con nota, protocollo n. IN/2020/16551 in data 28 dicembre 2020.

- **3.** Il principio di concorrenza comporta l'obbligo delle stazioni appaltanti di non limitare, in alcun modo e artificiosamente, la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, taluni lavori forniture e servizi.
- **4.** Il principio della tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture, introdotto dal Piano straordinario contro le mafie, ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, costituisce un ulteriore strumento per la lotta alla corruzione.

La norma sopracitata prevede, infatti, una serie di disposizioni volte a garantire la tracciabilità di ogni movimento finanziario, al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici e di

contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.

La disposizione normativa, in particolare, indica i seguenti adempimenti:

- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire comunque la piena tracciabilità delle operazioni (esempio: Ri.Ba. Ricevute Bancarie Elettroniche);
- indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del Codice identificativo di Gara (Lotto CIG) ed ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003, del Codice Unico di Progetto (CUP).

Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale è causa di risoluzione del contratto d'appalto.

#### Art. 6

## Il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ed il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale

Tra i recenti strumenti, oltre la redazione del piano triennale della Corruzione e della Trasparenza - strumento mediante il quale Regione Liguria articola la propria strategia di prevenzione della corruzione, individuando le aree di rischio, mappando i processi ed individuando i rischi specifici, valutando e ponderando tali rischi ed infine adottando le misure con concrete per prevenirli - si segnala:

- l'adozione con DGR n. 1120 del 23 dicembre 2020, dello schema di Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- la revisione ed aggiornamento del Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, adottato con DGR n. 187 del 12 marzo 2021.

Per quanto attiene il Patto di Integrità, lo stesso costituisce un importante ausilio alla lotta alla corruzione nelle procedure di scelta del contraente in gare di appalto o di concessione.

Tale documento si inserisce nella misura generale di prevenzione, di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020), codice 13.2.8, ed indica espressamente, nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici, la redazione di protocolli o patti di integrità da inserire nella documentazione di gara d'appalto per lavori, servizi e forniture, il cui importo, di prassi, sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ex articolo 35 d.lgs. n. 50/2016., espressi obblighi a carico della Stazione Appaltante e dell'operatore economico, nonché sanzioni, tra cui anche possibili cause di esclusione, in caso di inosservanza o reiterate violazioni del Patto stesso.

Il testo, redatto in collaborazione con Il Settore Performance, Anticorruzione e Trasparenza, è stato altresì partecipato all'UTG – Prefettura di Genova.

Con specifico riferimento, invece, al Codice di comportamento del personale della Giunta regionale, occorre soffermarsi sull'articolo 3, denominato "Applicazione del Codice ai soggetti non dipendenti di Regione Liguria", il quale si applica ai collaboratori e consulenti, ai fornitori ed ai dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni/servizi o che realizzano opere a favore di Regione Liguria.

Secondo il dettato normativo, infatti, si rende necessario introdurre nelle procedure di scelta del contraente, quanto segue:

- la consegna, all'atto della stipula contrattuale o del conferimento dell'incarico professionale di studio o ricerca, di copia del Codice di comportamento:

- il richiamo nel testo del contratto o del disciplinare di incarico, in modo formale, all'obbligo del rispetto dei doveri derivanti dal Codice di comportamento da parte del contraente o del professionista o consulente incaricato;
- la previsione nel testo del contratto/disciplinare di incarico di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dall'articolo 8, dall'articolo 10, dall'articolo 15 e dall'articolo 18 del codice stesso.

## Art. 7 Obblighi pubblicazione

Il combinato disposto dall'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'articolo 29, più volte novellato, del d.lgs. n. 50/2016, recano la disciplina in materia degli obblighi di pubblicazione, fatta salva la pubblicità legale (siti informatici, GURI – GUCE, avvisi su quotidiani, ecc.), nel settore degli appalti pubblici.

### Specificatamente:

- 1. l'articolo 29 del D.lgs. 50/2016, atteso che non indica in maniera esaustiva gli atti assoggettati ad obbligo di pubblicazione, comporta un necessario rinvio alla delibera ANAC n. 1310/2016 (Linee guida "TRASPARENZA")¹in base alla quale le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", anche tramite apposito collegamento (*link*):
- gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria come elencati nell'allegato 1, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di *accesso civico generalizzato* ai predetti verbali, ex articoli 5 comma 2 e 5.bis del d.lgs. n. 33/2013.
- gli atti relativi alla programmazione di lavori, forniture e servizi, nonché relativi alle procedure per l'affidamento di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, ivi compresi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice ed i curricula (CV) dei suoi componenti ed i resoconti della gestione finanziaria dei contratti (al termine della loro esecuzione).
- 2. l'articolo 37 del D.lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) dispone, invece, la pubblicazione, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle stazioni appaltanti di quanto segue:
- i dati previsti dall'articolo 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Infine è opportuno citare anche l'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 il quale stabilisce, altresì, con particolare riferimento alle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici, l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti WEB istituzionali (Sezione Amministrazione trasparente – "Bandi di gara e contratti") ed in tabelle riassuntive, i seguenti dati:

- struttura proponente;
- oggetto del bando (o della lettera invito, se procedura negoziata);
- elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta;
- estremi del soggetto aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera o di esecuzione del servizio o della prestazione, in caso di fornitura;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Autorità Nazionale Anticorruzione, Del. n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

- importo delle somme liquidate.

La finalità di tale disciplina consiste nell'assicurare la trasparenza nel settore degli affidamenti di contratti pubblici in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono nell'ambito delle attività amministrative e del rilevante rischio di corruzione.

## Art. 8 Conflitto di interessi

L'articolo 42 del nuovo Codice degli appalti, che recepisce gli articoli 24 della direttiva 2014/24/UE, 42 della direttiva 2014/25/UE e 35 della direttiva 2014/23/UE in materia di conflitti di interesse dispone che "al fine di prevenire i conflitti di interesse distorsivi della concorrenza, ogni pubblica amministrazione deve prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni". L'obiettivo, espressamente citato nella norma è quello di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il conflitto di interesse si ravvisa, in particolare, in quelle situazioni in cui il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Il soggetto interessato, pertanto, deve astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti o delle concessioni, pena l'incorrere, nella fattispecie del personale dipendente pubblico, in responsabilità disciplinare, fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, riguardante anche il prestatore di servizi.

Tali disposizioni riguardano anche la fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad esempio, la direzione lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto).

Il personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

L'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, tipizza alcune possibili situazioni di conflitto di interesse: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

## Art. 9. Rotazione ordinaria del personale nelle attività di "alto" rischio

In merito all'ordinaria rotazione del personale nelle attività ad "alto rischio", ossia al personale addetto alle procedure di scelta del contraente (nello specifico il Responsabile del procedimento (RUP) ex art 31 D.Lgs. 50/2016), considerato che tali figure devono essere individuate tra i funzionari in possesso di prescritti requisiti (titoli di studio ed esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia ed all'entità del contratto da affidare), si rende necessaria che, tale rotazione, avvenga con modalità tali da garantire sia il principio di buon andamento sia

la continuità dell'azione amministrativa senza determinare inefficienze e malfunzionamenti collegati all'avvicendamento in tali incarichi.

A tal fine risulta opportuno programmare un adeguato passaggio di consegne, con affiancamento obbligatorio, il quale può articolarsi operazioni:

- affiancamento all'istruttore del procedimento ovvero al responsabile del procedimento di un altro Funzionario per la condivisione delle varie fasi procedimentali;
- programmazione, con correlata formazione professionale (anche vertente sul Project Management) di una rotazione "funzionale" all'interno della struttura mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, con differente ripartizione delle istruttorie afferenti le gare d'appalto e gli incarichi di consulenza e professionali, fermo restando che, ad oggi, gli affidamenti in house sono deputati in carico alle strutture richiedenti ed utilizzatrici, mentre le proposte di incarico di consulenza, studio e ricerca, da adottarsi con atto della Giunta regionale, sono comunque a firma congiunta del Settore **SUAR** della Direzione Centrale Organizzazione e struttura/dipartimento/direzione richiedente;
- doppia sottoscrizione della corrispondenza, e, se del caso, di taluni provvedimenti da parte del funzionario istruttore ovvero del RUP e del funzionario apicale della struttura;
- ampliamento del lavoro in *team*, già sperimentato positivamente nel periodo emergenziale, mediante incontri, almeno bisettimanali, ai fini di una fattiva collaborazione tra i funzionari dell'unità organizzativa, in ordine soprattutto alla programmazione dell'attività e la gestione dei provvedimenti ad alto rischio:
- maggiore coinvolgimento di tutto il personale della S.U.A.R. alle attività contrattuali, mediante condivisione della formazione professionale, della recente dottrina e giurisprudenza in materia, partecipazione a gruppi di lavoro, eventi formativi e seminari.

## Art. 10 Rating di impresa e rating di legalità

Al fine di una completa trattazione sull'argomento, si segnalano gli istituti di prossima attivazione:

- 1. Il *sistema del rating di impresa*, il quale si sostanzia il rilascio da parte di ANAC di apposita certificazione fondata sui requisiti reputazionali delle imprese e valutata in base a indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili nonché ad accertamenti definitivi in ordine alla capacità strutturale e di affidabilità di un'impresa.
- 2. Il *rating di legalità*, disciplinato dall'articolo 5 ter del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, consistente invece in una certificazione basata sulla valutazione dei principi etici nei comportamenti aziendali.

#### **Art.11**

## Terzietà nella nomina delle Commissione giudicatrici e tecniche

La nomina della commissione giudicatrice e di quelle tecniche sono disciplinate nel dettaglio dalle disposizioni di cui alle "Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R.", approvata con la DGR 354/2021, a cui si fa espresso rinvio.

Occorre comunque sottolineare che, ai fini di garantire una terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici, gli stessi:

- devono essere designati tra figure afferenti l'area oggetto del contratto, pertanto competenti in materia di gestione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui alla gara d'appalto.
- non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

- devono svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Patto di integrità, dei regolamenti nonché del Codice di comportamento e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato.
- all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità o concernenti ragioni di astensione e conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente. Alle commissioni si applicano le cause di incompatibilità, esclusione ed astensione previste dall'articolo 42 ed ai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 77 del Codice e di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile, nonché le disposizioni di cui all'articolo 35.bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e di cui all'articolo 1, comma 41 e 46 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

La composizione della commissione ed i relativi curricula sono, inoltre, pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le stesse commissioni, infine, ai fini di combattere il fenomeno corruttivo, devono segnalare immediatamente all'Autorità competente e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla competente Procura della Repubblica, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti, Stazione Appaltante, e in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado influenzare l'andamento della gara ovvero di turbarne l'esito.

## Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-626

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giovanni TOTI		29/06/2021 12:07
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Nicola POGGI		28/06/2021 18:58
* Approvazione Legittimità	Maria Franca FLORIS		21/06/2021 16:34
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Giorgio SACCO		21/06/2021 13:41
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Angelo BADANO		21/06/2021 10:09

<sup>\*</sup> La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto Sito web della Regione Liguria